â??Nuovoâ?• blocco dei licenziamenti: quali aziende rientrano?

Descrizione

Aggiornamento del 29/07/2021

Con il D.L. 99/2021 (art. 4 comma 2) il blocco dei licenziamenti Ã¨ esteso fino al 31 ottobre 2021 per tutte le aziende del settore tessile e abbigliamento (industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attivitÃ economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15), che dalla data del 1 luglio 2021, sospendono o riducono lâ??attivitÃ lavorativa, e che quindi possono richiedere domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale (Cassa Covid) per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1Â° luglio e il 31 ottobre 2021, senza alcun contributo addizionale.

agorapro.eu

Il blocco opera a prescindere dallâ??effettiva fruizione degli ammortizzatori sociali.

â??â?? Fine aggiornamento â??â??

Nel video pubblicato qualche giorno fa, abbiamo fatto il punto dello stato attuale del blocco dei licenziamenti dopo lâ??approvazione del Decreto Sostegni bis (d.l. 73/2021).

Come si Ã¨ detto, resta fermo il blocco dal 1Â° luglio al 31 ottobre 2021 per le imprese che abbiano utilizzato o utilizzino assegno ordinario FIS, Cassa in deroga o CISOA (Cassa c.d. agricola), giÃ introdotto con il primo decreto Sostegni (d.l. 41/21).

Il blocco generalizzato in vigore fino al 30 giugno 2021 Ã¨ stato esteso fino al 31 dicembre 2021 per le aziende che facciano **ricorso alla CIGO** (Cassa integrazione guadagni ordinaria) e alla **CIGS** (Cassa integrazione guadagni straordinaria) **senza il versamento del contributo addizionale**.

Quali tipi di aziende possono ricorrere a tali ammortizzatori sociali?

Vediamo in concreto quali sono le aziende, in base allâ??attivitÃ svolta, che siano ancora soggette al blocco dei licenziamenti.

Procediamo con ordine.

1) Imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGO: *art. 10 d. lg. 148/2015*.

a) **Imprese industriali manifatturiere**, di **trasporti**, **estrattive**, di installazione di impianti, produzione e **distribuzione dellâ??energia, acqua e gas**.
b) Cooperative di **produzione e lavoro che svolgano attivitÃ lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali** (escluse le cooperative ex DPR 602/1970 â?? facchinaggio/trasporti).
c) Imprese dellâ??**industria boschiva, forestale e del tabacco**.

d) **Cooperative agricole**, **zootecniche** e loro consorzi che esercitano attivitÃ di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di **prodotti agricoli propri** per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
e) Imprese addette al **noleggio e alla distribuzione dei film** e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica.
f) Imprese **industriali per la frangitura delle olive** per conto terzi.
g) Imprese produttrici di **calcestruzzo preconfezionato**.
h) Imprese addette agli **impianti elettrici e telefonici**.
i) Imprese addette **allâ??armamento ferroviario**.
l) Imprese **industriali degli enti pubblici**, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietÃ pubblica.
m) Imprese **industriali e artigiane** dellâ??**edilizia** e affini.
n) Imprese **industriali** esercenti lâ??attivitÃ di **escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo**.
o) Imprese **artigiane** che svolgono attivitÃ di **escavazione e di lavorazione di materiali lapidei**, con esclusione di quelle che svolgono tale attivitÃ di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attivitÃ di escavazione.

2) Imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGS: *art. 20 d. lg. 148/2015*.

agorapro.eu

Imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente **piÃ¹ di quindici dipendenti**, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:
a) **Imprese industriali**, comprese quelle **edili** e affini.
b) Imprese **artigiane** che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di **sospensioni o riduzioni dellâ??attivitÃ dellâ??impresa** che esercita lâ??influsso gestionale prevalente.
c) Imprese **appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione**, che subiscano una **riduzione di attivitÃ** in dipendenzada situazioni di difficoltÃ dellâ??azienda appaltante, che abbiano comportato per questâ??ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale.
d) Imprese **appaltatrici di servizi di pulizia**, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una **riduzione di attivitÃ in conseguenza della riduzione delle attivitÃ dellâ??azienda appaltante** , che abbia comportato per questâ??ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale.
e) Imprese dei settori ausiliari del **servizio ferroviario**, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile.
f) Imprese **cooperative** di trasformazione di **prodotti agricoli** e loro consorzi.
g) Imprese di **vigilanza**.

Imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente **piÃ¹ di 50 dipendenti**:
a) imprese esercenti **attivitÃ commerciali**, comprese quelle della logistica;
b) agenzie di **viaggio e turismo**, compresi gli operatori turistici.

Imprese a prescindere dal numero dei dipendenti:
a) imprese del **trasporto aereo** e di **gestione aeroportuale** e societÃ da queste derivate, nonchÃ© imprese del sistema aereoportuale.
b) **Partiti e movimenti politici** e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.

Come opera il blocco esteso fino al 31 dicembre 2021?

Il blocco fino al 30 giugno 2021 Ã¨ generalizzato, quindi prescinde dalla tipologia di azienda e di ammortizzatori sociali a cui ha accesso.

Dopo tale data (quindi dal 1Â° luglio 2021), il blocco non opera in automatico, ma si attiva dal momento in cui viene presentata lâ??istanza di integrazione salariale in via telematica (senza il pagamento del contributo addizionale).

Ragion per cui, se al 1Â° luglio 2021 lâ??azienda non ha ancora chiesto lâ??attivazione di integrazione salariale come prevista dal decreto â??Sostegni bisâ?•, puÃ² procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fino allâ??invio della domanda: in tal caso il licenziamento potrÃ essere impugnato o contestato sulla base della normativa ordinaria e non di quella emergenziale (non sussiste quindi in questo caso il divieto generale di licenziamento).

Il blocco si â??riattivaâ?• con la presentazione della domanda di accesso agli ammortizzatori sociali.

Fino a quando dura il blocco?

agorapro.eu

Fino a che vengono utilizzate le integrazioni salariali e comunque fino al 31 dicembre 2021, indicato come ultima data limite.

Misure alternative alle integrazioni salariali CIGO e CIGS

Il decreto â??Sostegni bisâ?• ha previsto, quale alternativa al ricorso agli ammortizzatori CIGO e CIGS in via ordinaria (senza il pagamento del contributo addizionale), la possibilitÃ di stipulare una sorta di â??contratto di solidarietÃ difensivaâ?• per le imprese che abbiano registrato nel primo semestre 2021 un calo del fatturato di almeno il 50 % rapportato al primo semestre 2019.

Per tali aziende (che non vengono individuate per lâ??attivitÃ svolta o per il numero di occupati, ma per il solo calo di fatturato), Ã¨ prevista la possibilitÃ di procedere con un accordo collettivo aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente piÃ¹ rappresentative a livello nazionale.

Lâ??accordo prevede la riduzione di orario legata a una riduzione di attivitÃ , con accesso alle integrazioni salariali ridotte (sempre senza versamento del contributo addizionale), per un massimo di 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio e il 31 dicembre 2021.

Per tutto questo periodo di riduzione di attivitÃ , orario e retribuzione, vige ugualmente il blocco dei licenziamenti.

Questo il quadro alla data attualeâ?¦sempre in attesa di altri interventi normativi, di cui vi daremo immediato aggiornamento.

â??-
Infografica

Blocco Licenziamenti- aggiornato-al-dl99-2021 â?? Avv Erica Mussato â?? AgorÃ pro

Per approfondire il tema, puoi guardare la nostra playlist Youtube e iscriverti al canale!

*Scritto da **Avv. Erica Mussato***
Diritto del Lavoro e Previdenziale

Servizio AgorÃ pro collegato a questo articolo: Problematiche sul lavoro â?? Imprese e societÃ

Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail, iscriviti alla newsletter AgorÃ pro.

agorapro.eu

Categoria

Lavoro e Impresa